



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^a legislatura

ALLEGATO B alla Dgr n. 1785 del 07 novembre 2016

pag. 1/14

**CONTRATTO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO FASCICOLO SANITARIO
ELETTRONICO REGIONALE II (FSEr II)**

TRA

La **Regione del Veneto** c. fisc. 80007580279, con sede legale in Venezia, sestiere Dorsoduro 3901, rappresentata dal Dott. Claudio Costa, nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, nella sua qualità di Direttore della Struttura Risorse Strumentali SSR , come da DGR di nomina n. del

L'**Azienda ULSS 1 Belluno** c. fisc. e P.IVA 00300650256, con sede in Belluno, via Feltre 57, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale dell'Azienda ULSS 1 Belluno;

L'**Azienda ULSS 2 Feltre** c. fisc. e P.IVA 00300620259, con sede in Feltre (BL), via Bagnols sur Ceze 3, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Commissario dell'Azienda ULSS 2 Feltre;

L'**Azienda ULSS 3 Bassano del Grappa** c. fisc. e P.IVA 00913430245, con sede in Bassano del Grappa (VI), via dei Lotti 40, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale dell'Azienda ULSS 3 Bassano del Grappa;

L'**Azienda ULSS 4 Alto Vicentino** c. fisc. e P.IVA 00913490249, con sede in Thiene (VI), via Rasa 9, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Commissario dell'Azienda ULSS 4 Alto Vicentino;

L'**Azienda ULSS 5 Ovest Vicentino** c. fisc. e P.IVA 00913220240, con sede in Arzignano (VI), via Trento 4, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Commissario dell'Azienda ULSS 5 Ovest Vicentino;

L'**Azienda ULSS 6 Vicenza** c. fisc. e P.IVA 02441500242, con sede in Vicenza, via Rodolfi 37, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale dell'Azienda ULSS 6 Vicenza;

L'**Azienda ULSS 7 Pieve di Soligo**, c. fisc. e P.IVA 00896790268, con sede in Pieve di Soligo (TV), via Lubin 16, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Commissario dell'Azienda ULSS 7 Pieve di Soligo;

L'**Azienda ULSS 8 Asolo**, c. fisc. e P.IVA 00896810264, con sede in Asolo (TV), via Forestuzzo 41, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Commissario dell'Azienda ULSS 8 Asolo;

L'**Azienda ULSS 9 Treviso** , c. fisc. e P.IVA 03084880263, con sede in Treviso, Borgo Cavalli 42, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale dell'Azienda ULSS 9 Treviso;

L'**Azienda ULSS 10 Veneto Orientale** c. fisc. e P.IVA 02799490277, con sede in San Donà di Piave, (VE), Piazza De Gasperi 5, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale dell'Azienda ULSS 10 Veneto Orientale;

L'**Azienda ULSS 12 Veneziana**, c. fisc. e P.IVA 02798850273, con sede in Venezia, via Don Federico Tosatto 147, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale dell'Azienda ULSS 12 Veneziana;

L'**Azienda ULSS 13 Mirano** c. fisc. e P.IVA 02799530270, con sede in Mirano (VE), Via Mariutto 76, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Commissario dell'Azienda ULSS 13 Mirano;

L'**Azienda ULSS 14 Chioggia** c. fisc. e P.IVA 02798310278, con sede in Sottomarina di Chioggia (VE), Strada Madonna Marina 500, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Commissario dell'Azienda ULSS 14 Chioggia;

L'**Azienda ULSS 15 Alta Padovana** c. fisc. e P.IVA 00347610289, con sede in Cittadella (PD), via Casa di ricovero 40, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Commissario dell'Azienda ULSS 15 Alta Padovana;

L'**Azienda ULSS 16 Padova** c. fisc. e P.IVA 00349050286, con sede in Padova, via E. Degli Scrovegni 14, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale dell'Azienda ULSS 16 Padova;

L'**Azienda ULSS 17 Este** c. fisc. e P.IVA 00348220286, con sede in Monselice (PD), via Marconi 19, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Commissario dell'Azienda ULSS 17 Este;

L'**Azienda ULSS 18 Rovigo** c. fisc. e P.IVA 01012470297, con sede in Rovigo, viale Tre Martiri 89, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale dell'Azienda ULSS 18 Rovigo;

L'**Azienda ULSS 19 Adria** c. fisc. e P.IVA 01013550296, con sede in Adria (RO), Piazza degli Etruschi 9, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Commissario dell'Azienda ULSS 19 Adria;

L'**Azienda ULSS 20 Verona** c. fisc. e P.IVA 02573090236, con sede in Verona, via Valverde 42, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale dell'Azienda ULSS 20 Verona;

L'**Azienda ULSS 21 Legnago** c. fisc. e P.IVA 02574230237, con sede in Legnago, (VR), via Gianella 1, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Commissario dell'Azienda ULSS 21 Legnago;

L'**Azienda ULSS 22 Bussolengo** c. fisc. e P.IVA 02576210237, con sede in Bussolengo (VR), via C.A. Dalla Chiesa snc, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Commissario dell'Azienda ULSS 22 Bussolengo;

L'**Azienda Ospedaliera di Padova** c. fisc. e P.IVA 00349040287, con sede in Padova, via Giustiniani 2, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale

interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Commissario dell'Azienda Ospedaliera di Padova;

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona c. fisc. e P.IVA 03901420236, con sede in Verona, Piazza Aristide Stefani 1, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona;

Il Consorzio Arsenà.IT - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale c. fisc. e P.IVA 04013550266, con sede in Treviso, Viale Guglielmo Oberdan 5, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale del Consorzio Arsenà.IT – Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale.

Di seguito denominate anche singolarmente “Parte” e/o collettivamente “Parti”.

Le parti come sopra comparse, premettono quanto segue:

Il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016 (di seguito PSSR), adottato con la Legge Regionale 29 giugno 2012 n. 23, richiama, in più parti, la necessità di sviluppare modelli organizzativi sia sul piano assistenziale che di governo delle attività e delle risorse, in grado di creare sinergie tra le diverse unità locali socio-sanitarie focalizzando l'attenzione sui processi e sulla loro trasversalità.

Il ruolo dell'ICT, punto di riferimento per il governo e per il monitoraggio dell'attività socio sanitaria ed amministrativa delle Aziende ULSS e Ospedaliere, trova la sua ottimale dimensione nel livello regionale, come descritto nel PSSR medesimo.

L'art. 17 della legge 98/2013 ("Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"), riprendendo l'art.12 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha inoltre fatto sì che la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico venisse compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio Sanitario Nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (altresì noto come il Comitato di verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza).

Nella stessa norma, all'art. 16 "Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati", riprendendo l'art.33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 17, è promossa un'importante azione di consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali delle amministrazioni pubbliche (data center - apparati di calcolo e apparati di memorizzazione di massa - e rete - apparati per la connessione).

E' chiaro quindi che i crescenti e sempre più importanti obiettivi in ambito ICT, derivanti sia dagli atti e dalle azioni regionali che dalle norme nazionali, necessitano di essere affrontate con un'economia di scala che non può più essere quella di ogni singola Azienda Sanitaria.

Il carattere universalistico del SSN, attraverso i sistemi regionali, deve diventare garanzia per il cittadino di accesso uniforme alle proprie informazioni di tipo clinico assistenziale a livello almeno regionale. Al medesimo livello gli operatori del SSR devono poter accedere alle informazioni dei pazienti in modo sistematico e omogeneo, secondo i livelli di sicurezza e privacy definiti dalla normativa vigente, indipendentemente dai sistemi aziendali in cui i dati sono stati registrati.

Il naturale processo di convergenza informativa a livello regionale nella gestione dei processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e nella gestione dei processi amministrativi necessita quindi di modelli organizzativi efficaci e resilienti che garantiscano un complessivo miglioramento della qualità del sistema attraverso l'impiego sistematico e sostenibile dell'innovazione tecnologica, con conseguente azzeramento dei costi non necessari.

A tal scopo, l'applicazione di modelli organizzativi che garantiscono un presidio diretto e partecipato sia delle Aziende Sanitarie che della Regione, ha dimostrato la sua efficacia in una recente iniziativa, quale il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, giuste DGR n.1671/2012 e successiva n.2703/2014, garantendo a questa Amministrazione risultati d'eccellenza a livello nazionale e su tutto il territorio regionale.

La gestione progettuale del FSEr, infatti, ha sperimentato e promosso un modello organizzativo basato sulla cooperazione circolare delle Aziende ULSS ed Ospedaliere, dell'Amministrazione Regionale e del Consorzio Arsenà.IT – Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale. Il modello ha individuato rispettivamente ruoli di indirizzo in forma collegiale, attuazione locale attraverso forme partecipative e coordinamento tecnico e gestionale con verifica di *compliance* delle soluzioni informative adottate.

La funzione di indirizzo regionale insieme alla rete di Aziende ULSS e Ospedaliere, grazie anche alle competenze ed alle azioni messe in campo dal Consorzio Arsenàl.IT, ha permesso la progettazione partecipativa e la realizzazione di soluzioni informatiche condivise in tempi brevi altrimenti non raggiungibili. A titolo esemplificativo la dematerializzazione della ricetta rossa realizzata nel progetto FSEr - ad oggi disponibile per la totalità di prescrittori nel territorio, per la totalità delle farmacie e per la totalità dei sistemi di prenotazione (CUP) - ha permesso la creazione di un sistema informativo affidabile e generatore di risparmi. La quasi totale eliminazione a regime dei ricettari acquistati presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato unitamente alla immediata disponibilità delle informazioni prescrittive, oltre a determinare importanti vantaggi economici, ha aperto la possibilità di sviluppare nuovi modelli organizzativi volti a semplificare i processi di cura sia per i cittadini che per gli operatori.

Questo ed altri esempi suggeriscono l'opportunità di continuare e potenziare un modello di sviluppo partecipativo di tipo circolare che garantisca un processo di innovazione informativa continuo, tempestivo e sostenibile.

Si rileva una evidente frammentazione dei software presenti all'interno delle Aziende ULSS e Ospedaliere, per tanto risulta necessario attuare interventi strutturali al fine di uniformare la risposta informativa garantendo idonei livelli di "data protection" e di disponibilità dei servizi all'interno dell'infrastruttura dei data center delle Aziende Sanitarie, attraverso un potenziamento dei livelli di sicurezza e resilienza dei sistemi.

Risulta altresì imprescindibile potenziare l'attuale rete di connessione tra le strutture sanitarie.

Tutto ciò premesso, al fine di mantenere e migliorare gli importanti risultati raggiunti dal sistema informativo socio sanitario della nostra Amministrazione, si ritiene che sia necessario il rinnovamento dell'esperienza del FSEr riproponendo le modalità individuate dalla DGR n.1671/2012 anche per il triennio 2017-2019, al fine di mantenerne attivi i vantaggi ed i risparmi generati, garantendo l'elevato livello di coinvolgimento di tutte le aziende sanitarie e attuando in modo sistematico gli adeguamenti richiesti dalla continua innovazione tecnologica e, in particolare, gli allineamenti alla recente normativa in materia di FSE.

Successivamente alla rimodulazione del progetto FSEr - avvenuta con adozione della DGR n.2703 del 29 dicembre 2014 - si sono succeduti, infatti, alcuni significativi interventi normativi e di indirizzo tecnologico di rilevante impatto per il progetto medesimo. Si riportano i più significativi:

- il DPCM n.178 del 29 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. dell'11 novembre 2015, n. 263, che ha emanato il "Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico.";
- il DPCM 14 novembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.303 del 31 dicembre 2015, che definisce le "modalità di attuazione del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifiche, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di prescrizioni farmaceutiche in formato digitale", in vigore dal 1° gennaio 2016";
- il DM 9 Dicembre 2015 "Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.15 del 20 gennaio 2016;
- Nuove Pubblicazioni e aggiornamenti documentali del Progetto TS (Tessera Sanitaria) con riguardo a sistema di accoglienza centrale (SAC) in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 50 della Legge 24 novembre 2003 n. 326 e dai suoi decreti attuativi.

In aggiunta, questa Amministrazione regionale ha emanato circolari e provvedimenti specifici per il progetto FSEr rivedendone contenuti e disciplina, in linea con la naturale evoluzione organizzativa e tecnologica che contraddistingue i processi sanitari di cui il FSEr è espressione.

Stante la natura profondamente trasversale del FSEr, esso incide e necessita di un contesto informativo standardizzato anche negli ambiti amministrativi e documentali che afferiscono alla produzione di informazione sanitaria.

In tale ottica, risulta necessario, soprattutto in vista della prossima riforma del SSR, avviare uno specifico percorso di programmazione e investimento anche sulle procedure amministrative delle ULSS e Aziende Ospedaliere, oltre ad una rivisitazione generale del contesto tecnologico.

Con la DGR _____ del _____ la Regione del Veneto – tra l'altro – dispone:

- *di prevedere che il modello organizzativo della parte informativa per il SSR tra l'amministrazione regionale e le Aziende ULSS e Ospedaliere venga attuato come espresso in premessa;*
- *di prevedere che i progetti di razionalizzazione e convergenza informativa, in ambito sanitario, amministrativo e contabile delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, dovranno previamente essere esaminati dalla Commissione Regionale per l'investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) prima della loro attuazione;*
- *di approvare la realizzazione del Progetto "Fascicolo Sanitario Elettronico regionale II" per il triennio 2017-2019 nella sua formulazione preliminare di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;*
- *di confermare il Consorzio Arsenà.IT quale soggetto individuato per il coordinamento gestionale e di direzione lavori per il progetto FSEr II nelle medesime modalità previste dalla DGR n.1671/2012;*
- *di confermare che i rapporti tra Regione del Veneto, Aziende ULSS ed Ospedaliere venete e Consorzio Arsenà.IT vengano regolati nelle medesime modalità previste nella summenzionata DGR n.1671/2012, attraverso specifico Contratto Quadro per la realizzazione del Progetto "Fascicolo Sanitario Elettronico regionale II", Allegato B, che si intende approvato con la presente deliberazione;*
- *incaricare il Direttore della Struttura Risorse Strumentali SSR - CRAV alla sottoscrizione del Contratto Quadro (Allegato B), di cui al punto precedente;*
- *di stabilire che al testo del Contratto Quadro possano essere apportate eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie, purché le stesse non ne comportino un'alterazione sostanziale dei contenuti essenziali;*
- *di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV dell'attuazione del presente provvedimento e della realizzazione della progettualità in parola, compresi gli atti di impegno e liquidazione e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie al presente provvedimento e alla precedente DGR n.1671/2012 s.m.i., per garantirne l'aderenza all'evoluzione normativa purché le stesse non ne comportino un'alterazione sostanziale dei contenuti essenziali*
- *di prendere atto che, stante l'interoperabilità dei sistemi digitali delle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto resa possibile dalla realizzazione del menzionato progetto FSEr II e degli altri progetti sanitari digitali, l'attività svolta dai singoli direttori generali in Arsenà.IT rientra nei "poteri di gestione", ex art. 3, c. 6, D.Lgs. n. 502/1992, nella funzione "connessa all'attività di gestione", ex art. 1, comma 3, del D.P.C.M., n. 502/1995 e nella capacità di dotarsi "delle strutture necessarie" per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale, ex art. 13, c. 3 e 4, L.R. n. 56/1994;;*

- *di stabilire che, per assicurare la completa realizzazione del progetto FSEr II, il Consorzio potrà avvalersi delle necessarie risorse umane e strumentali;*
- *di determinare in euro 12.066.228,00 (IVA inclusa) l'importo massimo per la realizzazione del progetto "Fascicolo Sanitario Elettronico regionale II" per il triennio 2017-2019;*
- *di dare atto che l'importo di cui sopra verrà versato a titolo di acconto sui servizi da erogare a beneficio del sistema delle Aziende ULSS ed Ospedaliere regionali, in nome e per conto delle stesse, ad Arsenà.IT - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale, avente sede legale a Treviso, Viale Oberdan, 5 - P.IVA 04013550266, secondo le quote determinate nell'Allegato B1;*
- *di prevedere che detto finanziamento verrà ripartito tra le medesime Aziende ULSS ed Ospedaliere, sulla base di quanto contenuto nel Contratto Quadro per la realizzazione del Progetto "Fascicolo Sanitario Elettronico regionale II", in raccordo con l'Area Sanità e Sociale e con i competenti Uffici regionali;*
- *di determinare, pertanto, in euro 12.066.228,00 (dodicimilionesessantaseimiladuecentoventotto/00) IVA inclusa l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101425 ad oggetto "Spesa sanitaria di investimento per il finanziamento dei LEA - Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione - spese varie gestione FSR per conto ULSS e per azioni di competenza e di coordinamento della Regione del Veneto - contributi agli investimenti (L. 23/12/1978, N.833 - L.R. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. A, D.Lgs. 23/06/2011, n.118)" del Bilancio Pluriennale 2016-2018, con la seguente suddivisione:*
 - *euro 3.619.868,40 esercizio finanziario 2017*
 - *euro 8.446.359,60 esercizio finanziario 2018*
- *di dare atto che l'Area Sanità e Sociale – Direzione Risorse Strumentali-CRAV, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;*

Le Parti dichiarano che sono state assunte le necessarie rispettive deliberazioni per stipulare e dare esecuzione al presente contratto ed ai Disciplinari da questo eventualmente derivanti.

Con il presente contratto le Parti intendono regolare la co-partecipazione per l'esecuzione delle attività previste nel Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico regionale II.

**TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****ARTICOLO 1 – OGGETTO**

Il presente contratto quadro regola i rapporti tra la Regione del Veneto, le Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto ed il Consorzio Arsenal.IT - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale, di seguito nominato per brevità Arsenal.IT, per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale II, di seguito chiamato per brevità FSEr II, in attuazione della DGR n. _____ del _____.

ARTICOLO 2 –DOCUMENTI ALLEGATI

I documenti allegati costituiscono e vengono espressamente riconosciuti come parte integrante e sostanziale del presente contratto e pienamente vincolanti tra le Parti.

Sono allegati al presente contratto quadro il “Progetto preliminare”, quale Allegato A (già Allegato A alla DGRdel) e il documento “Finanziamenti di Progetto per l’acquisizione dei servizi di coordinamento gestionale, direzione lavori e assistenza agli avviamenti con verifica e validazione degli standard”, quale Allegato B, (già Allegato B1 alla DGRdel).

Le Parti danno atto che i suddetti documenti sono stati predisposti con riferimento alla situazione esistente alla data di sottoscrizione del contratto quadro e sulla base degli accordi raggiunti e pertanto possono essere suscettibili di aggiornamento e modifica, previo accordo scritto tra le Parti.

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI

Nel presente atto i termini di seguito riportati vengono ad avere il seguente significato:

TERMINI	SIGNIFICATO
Progetto preliminare:	Progetto per il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale II, allegato alla DGR _____ del _____ ed al presente contratto quadro.
Progetto definitivo/esecutivo:	Progetto attuativo per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale II.
Consorzio Arsenal.IT - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale:	Consorzio volontario delle 23 Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione individuato per i servizi di coordinamento gestionale, direzione lavori e assistenza agli avviamenti con verifica e validazione degli standard atti a garantire la realizzazione del Progetto FSEr II.
Aziende ULSS ed Ospedaliere:	Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione del Veneto partecipanti al Progetto FSEr II.
Parti:	Insieme dei soggetti partecipanti al Progetto FSEr II e sottoscrittori del presente contratto quadro.
Unità di Regia:	Unità individuata con Decreto n. 160 del 06/11/2012 del Dirigente regionale della Sezione Controlli e Governo SSR.

ARTICOLO 4 – ADEMPIMENTI DELLE PARTI

Le Parti concordano che, al fine di realizzare in maniera unitaria e condivisa il progetto definitivo, esso verrà aggiornato e integrato di comune accordo al fine di renderlo nella sua forma di progetto esecutivo, secondo i tempi previsti nell'**Allegato A** alla DGRdel, e costituirà riferimento per la realizzazione del FSEr II.

4.1 - ADEMPIMENTI DELLA REGIONE DEL VENETO

Ai fini della realizzazione del FSEr II, la Regione del Veneto si impegna a:

- dare attuazione alla deliberazione di cui all'articolo 4 del presente contratto, per la realizzazione del Progetto "Fascicolo Sanitario Elettronico regionale II";
- fornire l'indirizzo strategico e operativo del FSEr II;
- provvedere alla definizione di percorsi di validazione per il raggiungimento degli obiettivi, anche ai fini dei processi di liquidazione delle spese sostenute per il progetto da parte delle Aziende ULSS ed Ospedaliere previste nel presente contratto;
- individuare in Arsenà.IT il soggetto preposto al coordinamento tecnico, gestionale ed amministrativo e alla gestione finanziaria del Progetto FSEr II, ivi compresa la gestione dei costi sostenuti dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere nei confronti del Consorzio medesimo per i servizi da esso erogati;
- erogare ad Arsenà.IT il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto, a titolo di acconto, in nome e per conto delle Aziende Sanitarie coinvolte, così come stabilito nei documenti amministrativi di progetto;
- riconoscere Arsenà.IT quale soggetto di riferimento regionale per gli standard informatici necessari alla realizzazione di infrastrutture e infostrutture del FSEr II;
- fare propri, attraverso l'approvazione degli uffici competenti e delle strutture organizzative di progetto, gli standard proposti da Arsenà.IT a garanzia dell'adozione degli standard di interoperabilità a livello almeno regionale.

4.2 – ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE ULSS ED OSPEDALIERE

Ai fini della realizzazione del FSEr II, ciascuna Azienda ULSS ed Ospedaliera si impegna a:

- dare attuazione alla deliberazione di cui all'articolo 4 del presente contratto attivando le procedure amministrative, tecniche ed organizzative necessarie allo scopo;
- realizzare il Progetto FSEr II così come previsto dalla DGR di cui all'articolo 4 del presente contratto, anche attraverso il collaudo dei sistemi informatici funzionali al FSEr II;
- collaborare nel raggiungimento degli obiettivi di progetto, coordinando le proprie attività per quanto attiene agli aspetti amministrativi, tecnologici e scientifici con Arsenà.IT e con la Regione del Veneto;
- affidare ad Arsenà.IT i servizi di coordinamento gestionale, direzione lavori e assistenza agli avviamenti con verifica e validazione degli standard adottati, volti al raggiungimento degli obiettivi individuati nel progetto definitivo;
- mettere a disposizione le proprie risorse tecnologiche ed organizzative al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di Progetto, ivi compresi gli aggiornamenti e adeguamenti tecnologici funzionali al FSEr II che si rendessero necessari attraverso l'impiego di risorse proprie, acquisiti in raccordo con l'Unità di Regia;
- riconoscere in Arsenà.IT il soggetto individuato per la gestione finanziaria dei fondi di Progetto;
- adottare gli standard proposti da Arsenà.IT, e approvati dai competenti uffici regionali per il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale II, nelle proprie architetture informative ed informatiche;
- riconoscere nella Regione del Veneto l'organismo deputato alla valutazione e alla validazione del raggiungimento degli obiettivi di progetto, attraverso l'Unità di Regia;
- provvedere ai processi di liquidazione nei confronti di Arsenà.IT relativi ai servizi sopra individuati.

4.3 – ADEMPIMENTI DI ARSENÀL.IT

Ai fini della realizzazione del FSEr II, Arsenàl.IT si impegna a:

- accettare da parte delle Aziende ULSS ed Ospedaliere l'affidamento degli incarichi dei servizi di coordinamento gestionale, direzione lavori e assistenza agli avviamenti con verifica e validazione degli standard adottati per il raggiungimento degli obiettivi individuati nel progetto esecutivo;
- erogare i servizi di cui al presente articolo a favore delle Aziende ULSS ed Ospedaliere coinvolte nel progetto;
- erogare il servizio di attestazione (labelling informatico) – presso ciascuna Azienda ULSS ed Ospedaliera – della corretta applicazione degli standard informatici approvati dalla Regione del Veneto e applicati ai rispettivi software aziendali;
- supportare la gestione economico-finanziaria e amministrativa del Progetto;
- provvedere, su base di norma semestrale, a trasmettere report delle attività svolte agli uffici regionali e alle Aziende ULSS ed Ospedaliere;

Arsenàl.IT si renderà disponibile, su specifico ulteriore incarico, a fornire i servizi di coordinamento gestionale, direzione lavori e assistenza agli avviamenti con verifica e validazione degli standard relativi al FSEr II alle Aziende ULSS ed Ospedaliere di cui al presente contratto, per permettere il coinvolgimento informativo anche delle strutture private accreditate. Lo specifico incarico troverà copertura su ulteriori finanziamenti messi a disposizione da parte delle Aziende ULSS ed Ospedaliere.

In ossequio al modello partecipativo sopra riportato e al fine di dettagliare le attività sopra anticipate, il Consorzio Arsenàl.IT fornirà nel triennio 2017-2019 il supporto per:

- attività di conduzione di progetto;
- attività di project management per la realizzazione del progetto;
- monitoraggio dei piani di raggiungimento degli obiettivi di progetto;
- attività di studio e progettazione delle soluzioni realizzative per il FSEr II;
- attività di studio e analisi finalizzate alla standardizzazione delle soluzioni tecnico-organizzative;
- presidio e realizzazione delle attività trasversali previste nel progetto;
- progettazione e prototipazione sistemi di labelling degli applicativi interessati dal sistema FSEr II;
- progettazione e prototipazione sistemi automatici di rilevazione ed elaborazione delle transazioni all'interno del FSEr II;
- individuazione di opportunità di finanziamento a livello nazionale e internazionale a beneficio del FSEr II.

ARTICOLO 5 – DURATA

Il presente contratto ha la durata di 36 mesi dalla data della sua sottoscrizione, salvo proroghe approvate dalle Parti.

ARTICOLO 6 – FINANZIAMENTI

La Regione del Veneto, così come stabilito dalla DGR n. _____ del _____, mette a disposizione delle Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto, per la realizzazione del Progetto "Fascicolo Sanitario Elettronico regionale II", un importo massimo complessivo di euro 12.066.228,00 IVA inclusa, finalizzato all'acquisizione dei servizi di coordinamento gestionale, direzione lavori e assistenza agli avviamenti con verifica e validazione degli standard da Arsenàl.IT.

Al fine di garantire una gestione finanziaria efficace e sostenibile del progetto nel tempo e di assicurare l'erogazione delle attività in maniera efficiente e continua, le Parti convengono che le tranche di finanziamento (comprehensive di IVA al 22%) saranno trasferite anticipatamente dalla Regione del Veneto ad

Arsenà.IT - a titolo di acconto in nome e per conto delle Aziende stesse - preposto anche alla gestione economico-finanziaria di Progetto, nel modo seguente:

- alla sottoscrizione del presente contratto quadro: euro 3.619.868,40, pari al 30% del finanziamento totale di progetto;
- a 12 mesi dall'avvio del Progetto FSEr II: euro 3.619.868,40, pari al 30% del finanziamento totale di progetto;
- a 24 mesi dall'avvio del Progetto FSEr II: euro 3.619.868,40, pari al 30% del finanziamento totale di progetto;
- a 36 mesi dall'avvio del Progetto FSEr II: euro 1.206.622,80, pari al 10% del finanziamento totale di progetto.

La fatturazione da parte di Arsenà.IT alle Aziende ULSS ed Ospedaliere per i servizi di coordinamento gestionale, direzione lavori e assistenza agli avviamenti con verifica e validazione degli standard sarà effettuata, a titolo di acconto, secondo i termini di seguito riportati:

- termine 1: il 30% alla sottoscrizione del presente contratto quadro per l'avvio dei lavori;
- termine 2: il 30% a 12 mesi dall'avvio del Progetto FSEr II;
- termine 3: il 30% a 24 mesi dall'avvio del Progetto FSEr II;
- termine 4: il 10% a 36 mesi dall'avvio del Progetto FSEr II.

Le fatture emesse da Arsenà.IT, saranno quietanzate dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere in base ai trasferimenti che la Regione del Veneto opererà nei confronti del Consorzio Arsenà.IT, che avverranno in base all'attività effettivamente svolta. Il Consorzio Arsenà.IT provvederà agli adempimenti derivanti dall'applicazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dalla Legge 190/2014, c.d. *split payment*.

Alle Aziende ULSS ed Ospedaliere saranno riconosciuti i costi sostenuti per i servizi erogati da Arsenà.IT, secondo gli importi massimi previsti nell'Allegato B "Finanziamenti di Progetto per l'acquisizione dei servizi di coordinamento gestionale, direzione lavori e assistenza agli avviamenti con verifica e validazione degli standard".

ARTICOLO 7 - RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano tassativamente a non divulgare o comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti le altre Parti senza preventivo esplicito accordo, salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto.

Le Parti si impegnano a non divulgare la documentazione reciprocamente fornita al termine del presente contratto quadro e, in ogni caso, a conservarla come depositari, salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto.

Le Parti del presente contratto quadro individuano come Informazione Confidenziale qualsiasi atto, fatto o documento che abbia titolo di essere ritenuto tale in base al presente accordo e riporti la dicitura "confidenziale".

Le Parti - salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto - convengono che qualsiasi Informazione Confidenziale ricevuta:

- a) sarà protetta e considerata confidenziale, con lo stesso grado di precauzione e tutela utilizzato per le informazioni di proprietà della Parte ricevente e comunque non inferiore alla diligenza del buon padre di famiglia;
- b) non dovrà essere rivelata, direttamente o indirettamente, a terzi;
- c) sarà utilizzata solo da dipendenti e/o collaboratori che abbiano necessità di conoscerla e, comunque, solo per gli scopi specificati nel presente contratto; i dipendenti e/o collaboratori sono tenuti a non divulgare le Informazioni Confidenziali di cui siano a conoscenza e ciascuna Parte resta responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti;

- d) non dovrà essere copiata, riprodotta o duplicata, né impiegata, anche parzialmente, per scopi diversi da quelli stabiliti dal presente contratto, senza preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Qualunque Informazione Confidenziale o relativa copia, prodotta da ciascuna Parte, rimarrà di proprietà della stessa, salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto.

Tutte le informazioni, le conoscenze e i diritti di proprietà intellettuale possedute da una Parte prima della conclusione del presente contratto, sviluppate o acquisite parallelamente o contemporaneamente dallo stesso, ma con modalità indipendenti dalla sua esecuzione, resteranno di proprietà esclusiva di detta Parte.

L'impegno di segretezza:

- a) non sorge o cessa di esistere riguardo alle Informazioni Confidenziali che siano divenute di pubblico dominio per fatto non imputabile alla Parte tenuta alla segretezza;
- b) non sorge riguardo alle Informazioni Confidenziali che si possa documentalmente dimostrare che erano già note alla Parte che le riceve;
- c) non sorge o cessa di esistere riguardo a quelle Informazioni Confidenziali che siano state comunicate alla Parte tenuta alla segretezza anche da una terza Parte avente il diritto di farlo senza obbligo di segretezza.
- d) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in armonia con quanto disposto dall'articolo 9 – Utilizzo dei risultati.

ARTICOLO 8 - PRIVACY

Le Parti si danno reciprocamente consenso per il trattamento dei dati raccolti per finalità connesse allo svolgimento delle attività descritte nel presente contratto, ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati e per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto, sia ai fini contrattuali che fiscali.

Le Parti s'impegnano reciprocamente a comunicare alla controparte eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

ARTICOLO 9 – UTILIZZO DEI RISULTATI

A fini del presente contratto quadro le Parti condividono le seguenti definizioni:

1. risultati e documenti relativi ad analisi tecniche, funzionali e statistiche: si intendono i risultati ed i documenti derivanti dall'analisi tecnica, funzionale e statistica condotta per il progetto FSEr II dalle Parti di cui al presente contratto quadro;
2. risultati e documenti relativi a specifiche tecniche per la realizzazione dei servizi FSEr II: si intendono i risultati ed i documenti relativi alla stesura di specifiche tecniche funzionali alla realizzazione dei servizi FSEr II, condotta per il progetto FSEr II dalle Parti di cui al presente contratto quadro;
3. risultati e documenti relativi a sviluppi di servizi FSEr II: si intendono i risultati ed i documenti relativi a nuove soluzioni informatiche, sviluppi di applicativi software o loro aggiornamenti, secondo le specifiche FSEr II. Questi risultati sono ottenuti dalle Parti di cui al presente contratto quadro, anche con l'ausilio - su specifico accordo scritto - di Terze Parti coinvolte dalle stesse.
4. Fermo restando il diritto morale dei risultati ottenuti dalle singole parti, l'utilizzo dei risultati delle attività di ricerca sarà garantito alle Parti del presente contratto quadro nel rispetto dell'art. 7 - Riservatezza.

L'utilizzazione pubblica dei risultati in forma aggregata per comunicazione e promozione del Progetto FSEr II è autorizzata dalle Parti con gli obblighi di:

- citare che i risultati sono stati ottenuti con il contributo delle altre Parti;
- dare comunicazione alle unità organizzative individuate all'interno del progetto delle pubblicazioni effettuate a fini statistici.

I risultati in forma non aggregata, di cui al punto 1 e 2 del presente articolo, saranno da considerarsi quali Informazioni Confidenziali tra le Parti, da trattarsi in base all'articolo 7 - Riservatezza, salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto. Le Parti concordano inoltre che, limitatamente ai risultati di cui al punto 2 del presente articolo, esiste la facoltà che essi, in forma non aggregata, siano messi a disposizione di Terzi coinvolti nell'iniziativa FSEr II, con il solo ed esclusivo fine di permettere la realizzazione dei servizi FSEr II all'interno delle strutture di ciascuna Parte.

Con il presente, viene fatto obbligo alle Parti di adottare ogni misura necessaria nei confronti dei Terzi coinvolti nell'iniziativa FSEr II, al fine di garantire la confidenzialità dei risultati di progetto.

Nell'ottica di promozione degli standard informatici e della diffusione di modelli logico-funzionali, le Parti convengono che alla Regione del Veneto sia data la facoltà di utilizzare i risultati di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo, in qualsiasi forma, a fini istituzionali ovvero ritenuti di pubblica utilità. In particolare, nell'ottica del "Riuso dei programmi informatici" in base al D.Lgs. 82/2005, le Parti garantiscono alla Regione del Veneto i requisiti di titolarità richiesti all'art. 69 del medesimo decreto, limitatamente alle azioni ivi previste. Tale facoltà dovrà essere attuata nel rispetto dei principi di trasparenza verso le Parti di cui al presente contratto quadro.

Ogni uso improprio dei risultati costituirà violazione del presente contratto quadro.

Per quanto non disposto nel presente contratto quadro si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 10 - REGISTRAZIONE E RINVIO NORMATIVO

Il presente contratto quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR del 26.4.1986, n. 131, a cura e spese della Parte che la richieda.

Ogni eventuale modifica o integrazione al presente contratto può avvenire solo tramite atti integrativi scritti, sottoscritti ed espressamente accettati dalle Parti.

Per ogni altra disposizione non recata dal presente atto le Parti contraenti fanno espresso rinvio alla disciplina in materia di contratti recata dagli artt. 1655 e ss. del Codice Civile.

ARTICOLO 11 – CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione del presente contratto quadro.

Nel caso non sia possibile raggiungere amichevolmente l'accordo, la controversia sorta in relazione al presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

ARTICOLO 12 – STIPULA E DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Contratto Quadro viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e ss.mm.ii.. Eventuali proroghe o modifiche al presente Contratto dovranno essere sottoscritte dalle Parti con le medesime modalità.

Le Parti che partecipano alla sottoscrizione del presente contratto quadro si impegnano a rispettare le clausole in esso contenute e quelle stabilite dalla normativa in materia.

La Regione si riserva, in caso di mutamento degli assetti organizzativi e di *governance* del sistema socio sanitario regionale, di recedere dal presente contratto quadro e dagli eventuali accordi attuativi con preavviso di sei (6) mesi.

Le Parti dichiarano altresì che sono reciprocamente lette, chiare e approvate tutte le disposizioni contenute nei precedenti articoli.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto